

COMUNE DI CATTOLICA  
(Prov. di Rimini)

Reg. int. n.            del .....

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI AL PIANO INTERRATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA REPUBBLICA ALLA ASSOCIAZIONE “CORO LIRICO DELLA REGINA” DI CATTOLICA.

\* \* \* \* \*

L'anno duemilaquindici (2015) addì ..... del mese di ....., nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

tra:

- il Comune di Cattolica, nella persona del dr. Mario Sala – Posizione Organizzativa del Settore 2, nonché Responsabile del servizio Patrimonio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica, per effetto delle funzioni attribuitegli con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 20.01.2015, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune concedente (P.IVA n. 00343840401),

e

- l'Associazione “Coro Lirico della Regina” con sede in Cattolica – Piazza Repubblica n. 45 nella persona del suo Presidente e Legale rappresentante Sig.ra MUCCINI Olga, nata a Cattolica il 29/06/1938, residente a San Giovanni in Marignano (RN) in Via G. Marconi n. 23 (C. F.: MCC LMC 38H69 C357Q)

P R E M E S S O

- che con atto della Giunta Comunale n.        del /03/2015, esecutivo, si deliberava di concedere all'Associazione come sopra rappresentata, l'uso di parte dei locali di proprietà dell'Amministrazione concedente, situati nel complesso immobiliare di Piazza della Repubblica, posti al piano interrato, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 4, Mapp. 2863, sub. 185 (parte), della consistenza di circa mq. 200, meglio definiti nella planimetria allegata alla lettera “A” del presente atto.

- che, pertanto, si ritiene di formalizzare quanto sopra, quindi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, concede all'Associazione “Coro Lirico della Regina” come sopra rappresentata, che accetta, l'uso e la gestione dei locali di

proprietà comunale, identificati in premessa, della consistenza di circa mq. 200, per lo svolgimento delle proprie attività statutarie finalizzate a promuovere e favorire l'insegnamento, la conoscenza e la cultura del patrimonio lirico-musicale, anche attraverso la programmazione e la realizzazione di concerti e/o manifestazioni musico-corali.

## ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

**La presente convenzione andrà a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2018**, senza possibilità di tacito rinnovo. E' riconosciuta la facoltà ad entrambe le parti di recedere anticipatamente dalla convenzione mediante preavviso di almeno 3 (tre) mesi con raccomandata a/r.

Il Comune per sopraggiunti motivi di pubblico interesse ha facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione con semplice preavviso di 2 (due) mesi, senza nessuna pretesa di risarcimento e/o garanzia dell'alternativa da parte della Concessionaria.

## ART. 3 - USO E GESTIONE DEI LOCALI

L'Associazione Concessionaria potrà utilizzare la struttura unicamente per lo svolgimento delle attività dedite alla preparazione vocale e alle lezioni di apprendimento dei brani nell'ambito delle manifestazioni di cui al precedente art. 1 con esclusione, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, di ogni altra iniziativa.

**L'uso dei locali è altresì consentito limitatamente alle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00** fatto salvo diverse, specifiche autorizzazioni del Concedente per usi in date ed ore diverse da concedere di volta in volta su richiesta della Concessionaria.

La Concessionaria è altresì a conoscenza che i locali da Lei utilizzati sono stati concessi in uso/gestione, seppur in orari differenti all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Regina Centro Danza" di Cattolica, giusta contratto Rep. n. 20.423 del 15/11/2013, in base al quale detta A.S.D. ha assunto la vigilanza e guardiania dell'intera struttura in concessione anche nelle rimanenti fasce orarie (08.00-13.59 e 21.01-24.00) in cui i locali restano a disposizione dell'Amministrazione comunale e/o dei terzi autorizzati con annotazione su apposito registro. La Concessionaria prende atto ed accetta che per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, potrà verificarsi un'eccezionale sospensione temporanea della propria concessione.

## ART. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Associazione si impegna a gestire a propria cura e sotto la propria responsabilità, limitata ai giorni ed orari di specifico, diretto utilizzo, la struttura di cui trattasi, dichiarando in proposito che i locali, già in suo parziale uso, sono in buono stato manutentivo ed idonei all'utilizzo convenuto e si impegna al loro mantenimento salvo il normale deperimento, pena il risarcimento del danno.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico della Concessionaria previo accordo con la sopracitata "Associazione Sportiva Dilettantistica" che è la prima e diretta responsabile/custode dei locali in questione, mentre la straordinaria manutenzione resta a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo accordi diversi con l'Associazione e/o la predetta A.S.D.

## ART. 5 - COSTI DEL SERVIZIO

Trattandosi di attività organizzata e svolta da Associazione senza scopo di lucro dedita a promuovere eventi di pubblico interesse ed accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente, la concessione di cui trattasi viene data a titolo gratuito ai sensi ed effetti degli artt. 1, 3, 5, 6 e 10 del vigente "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità di applicazione dell'art. 12 della legge 241/90 e ss.mm.". **La Concessionari sarà peraltro tenuta al pagamento annuo, a mero titolo di rimborso forfettario per spese vive d'utenza, della somma pari ad € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) da versare in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno presso la tesoreria comunale.**

## ART. 6 - CUSTODIA E RESPONSABILITA'

L'Associazione dichiara che essendo già nell'utilizzo dei locali di cui trattasi, ha certezza del loro stato di fatto, quindi sarà tenuta ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque azione dannosa da parte di terzi e/o dei propri associati, cooperando con la sopracitata ASD "Regina Centro Danza" nel controllo funzionale e manutentivo del bene medesimo.

Inoltre, qualora nell'ambito dell'attività svolta impieghi personale dipendente, resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La Concessionaria accetta altresì di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi che potranno essere avanzate dal Concedente in qualunque momento e sarà sempre tenuta al rispetto del "Regolamento Comunale per le Concessioni in Uso dei Beni Immobili", approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 26/03/2009.

## ART. 7 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI A TERZI E RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione ha l'obbligo di risarcire l'Amministrazione comunale per ogni eventuale danno prodotto da terzi, fatta salva la facoltà per la medesima, di rivalersi nei confronti dei terzi danneggiati, inoltre solleva espressamente il Concedente e la ASD "Regina Centro Danza" da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per infortuni a persone o danni a cose, occorsi in dipendenza dell'esercizio dell'attività svolta nei locali ricevuti in concessione, pertanto, a tal proposito si obbliga a stipulare apposita polizza di r.c.t. che si impegna a produrre nel caso di richiesta da parte del Comune concedente.

## ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di scioglimento o in caso di cessazione di attività dell'Associazione la presente concessione decade ed è risolta di diritto.

In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune effettuerà le dovute contestazioni all'Associazione assegnando un termine per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, si dà luogo alla risoluzione del presente contratto con esclusione di ogni ulteriore formalità legale, fatta comunque salva ogni azione per

l'eventuale risarcimento dei danni in sede civile.

#### ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto quali diritti, bolli, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono poste a totale carico dell'Associazione.

#### ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo, in caso contrario, competente è il Tribunale di Rimini.

#### ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per l'Associazione "Coro Lirico della Regina"  
IL PRESIDENTE  
Olga MUCCINI

-----

Per il Comune di Cattolica  
IL RESPONSABILE AREA P.O settore 2  
dr. Mario SALA

-----